

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **150/1988** (ECLI:IT:COST:1988:150)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **16/12/1987**; Decisione del **27/01/1988**

Deposito del **02/02/1988**; Pubblicazione in G. U. **17/02/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10349**

Atti decisi:

N. 150

## ORDINANZA 27 GENNAIO-2 FEBBRAIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80- bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in relazione all'art. 83 dello stesso d.P.R. (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1985 dal Pretore di Empoli, iscritta al n. 906 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 29 ottobre 1985, il Pretore di Empoli sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 80- bis cod.strad., in relazione all'art. 83 stesso codice, con riferimento all'art. 3, primo co., Cost.;

che, secondo il Pretore, la irrazionale disparità di trattamento denunciata sarebbe riferibile alla circostanza secondo cui per il reato di guida senza patente, previsto dall'art. 80, co. tredicesimo cod. strad., l'art. 80- bis (introdotto dalla l. 24 novembre 1981 n. 689) prevede, in caso di condanna, la confisca dell'autoveicolo, mentre non commina la stessa pena accessoria per l'ipotesi di condanna per il reato di cui all'art. 83, co. quinto, cod. strad. (guida da parte di chi, in possesso del cosiddetto "foglio rosa", non ha, però, a fianco persona abilitata alla guida della stessa categoria di veicoli);

che, sempre secondo l'ordinanza, l'irrazionalità del diverso trattamento dipenderebbe dall'essere le violazioni sostanzialmente eguali, in quanto mettono in pericolo l'incolumità dei cittadini per le stesse cause di inesperienza;

che è intervenuto, nel giudizio davanti alla Corte, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;

Considerato che la questione, ripetutamente proposta negli stessi termini, è già stata risolta da questa Corte dapprima con sentenza 14 luglio 1972 n. 132, e successivamente da ultimo con le ordinanze nn. 251 del 1984 e 295 del 1985: e ciò sotto il riflesso che si richiede alla Corte di estendere la previsione di sanzioni accessorie oltre i casi che il legislatore penale ha contemplato, così violando il fondamentale ed inderogabile principio di legalità, consacrato nell'art. 1 cod. pen. e costituzionalizzato dall'art. 25 della legge fondamentale;

che stesse considerazioni valgono per l'attuale giudizio;

Visti gli artt. 26, secondo co., l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo co., delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80- bis cod. stradale (introdotto con l. n. 689 del 1981) in relazione all'art. 83 stesso codice, sollevata dal Pretore di Empoli, con ordinanza 29 ottobre 1985, in riferimento all'art. 3 primo co., Cost.;

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*